SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 23 maggio 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

98A4293

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia - sede di via Bruni n. 7, in data 26 marzo 1998, dovuto alla partecipazione del personale in servizio ad un'assemblea sindacale tenutasi nei locali dell'ufficio dalle ore 8,30 alle ore 12;

Vista la relazione n. 9/98 del 20 aprile 1998 del Servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dalle ore 8,30 alle ore 12 del 26 marzo 1998;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia - sede di via Bruni n. 7, in data 26 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 maggio 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A4342

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 aprile 1998.

Sospensione di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Farmaceutici Formenti S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Farmaceutici Formenti S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

ETIBI:

25 compresse 500 mg, A.I.C. n. 020838064;

10 fiale 5 ml 500 mg, A.I.C. n. 020838049;

IDROLATTONE:

10 compresse 100 mg, A.I.C. n. 022666034.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 22 aprile 1998

Il direttore del Dipartimento: OLEARI

98A4343

DECRETO 22 aprile 1998.

Sospensione della specialità medicinale «Flubenil».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Farmaceutici Formenti S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Farmaceutici Formenti S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

FLUBENIL:

30 confetti 300 mg, A.I.C. n. 025761040.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 22 aprile 1998

Il direttore del Dipartimento: OLEARI

98A4344

DECRETO 5 maggio 1998.

Modificazione alla tabella allegata al decreto interministeriale 29 agosto 1997, con il quale è stato indicato, per l'anno accademico 1997-98, il numero dei posti disponibili, a livello regionale, per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 che disciplina i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, datato 24 luglio 1996, con il quale è stata approvata la tabella XVIII-*ter*, relativa all'ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario di area sanitaria, ed in particolare l'art 1, comma 1.5 della tabella stessa;

Visto il decreto interministeriale Sanità-MURST del 29 agosto 1997, con il quale è stato indicato, per l'anno accademico 1997-98, il numero dei posti disponibili, a livello regionale, per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia;

Considerato che la tabella allegata al suddetto decreto interministeriale 29 agosto 1997 prevede la possibilità di modificare il numero dei posti in relazione alle effettive capacità formative presenti nelle università;

Considerato che alla data del suddetto decreto interministeriale 29 agosto 1997 le università avevano già bandito i concorsi per l'ammissione ai diplomi universitari di area sanitaria, in base alle loro effettive capacità formative;

Considerata, altresì, l'opportunità di modificare la tabella allegata al decreto interministeriale 29 agosto 1997, tenendo conto del numero di posti messo a concorso dagli Atenei, al fine di evitare l'instaurarsi di un contenzioso con gli studenti risultati vincitori;

Decreta:

La tabella allegata al decreto interministeriale 29 agosto 1997, relativa al numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione per l'anno accademico 1997-98 è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, del quale fa parte integrante.

Roma, 5 maggio 1998

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologia
BERLINGUER

TABELLA *A*

REGIONE	Dietista	Fisioterapista	Igienista dentale	Infermiere	Logopedista	Ortottista	Ostetrica/o	Podologo	Tecnico audiometrista.	Tecnico audioprotesista	Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	Tecnico di neurofisiopatologia	Tecnico ortopedico	Tecnico sanitario di radiologia medica
Abruzzo	10	103	6	220	—	6	11	—	—	—	29	—	—	—
Basilicata	10	30	—	81	10	10	10	—	—	—	20	10	—	20
Calabria	5	25	30	35	15	10	15	—	10	12	15	8	35	10
Campania	30	70	20	290	26	10	90	—	20	20	60	10	—	25
Emilia-Romagna	5	87	—	273	21	24	27	—	15	6	17	10	—	20
Friuli-Venezia Giulia	—	36	15	119	—	—	23	—	—	—	30	14	—	20
Lazio	50	234	61	993	45	29	66	29	22	8	116	25	12	57
Liguria	—	32	10	105	6	—	20	10	—	—	—	3	—	—
Lombardia	26	247	30	735	15	28	80	—	8	3	109	22	15	54
Marche	—	21	—	112	—	10	30	—	—	—	15	6	—	—
Molise	—	71	—	73	—	—	8	—	—	—	6	—	—	—
Piemonte	20	45	—	265	20	9	38	—	2	4	38	9	—	20
Prov. aut. di Bolzano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prov. aut. di Trento	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglia	27	128	9	323	9	9	54	—	9	9	75	—	—	—
Sardegna	—	29	11	49	5	—	10	—	6	5	16	—	—	—
Sicilia	22	25	13	100	11	13	45	—	6	6	18	8	—	16
Toscana	37	171	17	411	32	7	41	14	10	7	66	12	4	34
Umbria	10	15	20	42	—	—	10	—	—	—	14	—	—	—
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	10	114	—	316	31	8	30	—	5	7	40	5	—	17
TOTALI	262	1.498	242	4.542	246	173	608	53	113	87	684	142	66	293

98A4317

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 27 febbraio 1998.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata «Serre di S. Elia», sita nel comune di Trepuzzi, in provincia di Lecce.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996 - registro n. 1, foglio n. 225 con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari con nota n. 6556 del 18 marzo 1997 aveva richiesto all'Assessorato urbanistica della regione Puglia di adottare un provvedimento di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per la zona denominata «Serre di S. Elia», sita nel comune di Trepuzzi, in provincia di Lecce, rilevando come l'area fosse coperta in gran parte da boschi ed interessata dalla presenza di masserie, da un insediamento religioso medievale (S. Elia) e da numerose ville suburbane d'inizio secolo con recinzioni a secco tipiche dei paesaggi agrari salentini, ed evidenziando quindi l'improrogabilità dell'adozione del provvedimento di tutela;

Considerato che il predetto ufficio periferico, rilevata l'inerzia dell'assessorato regionale, nonché l'indifferibilità dell'emanazione del provvedimento di tutela, con nota n. 22208 del 22 settembre 1997 ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per la zona denominata «Serre di S. Elia», sita in agro del comune di Trepuzzi, in provincia di Lecce, ricompresa fra i territori comunali di Campi Salentina, Trepuzzi e Squinzano e così delimitata: lato nord tratto A-D fogli catastali nn. 2, 4, 13 e 14 parte dall'incrocio fra la strada vicinale Chimienti S. Elia (confine comunale di Campi Salentina), sino alla strada comunale Imbrogni (confine comunale di Squinzano - lett. A), prosegue lungo la strada comunale Imbrogni-Trepuzzi che segna il confine nord dei fogli catastali 2, 4, 13 e 14 sino ad incrociare la strada comunale S. Vito Marini con la vicinale Campore Marini (lett. D), lato sud-ovest tratto A-B-C fogli catastali nn. 2, 4, 13 e 14 parte dal succitato punto A e prosegue lungo il confine comunale di Campi Salentina, segnato dalla strada vicinale Chimienti-S. Elia dalle particelle numeri 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 83, 15, 16, 17, 96, 18, 19, 20, 24, 21, 109, 22, 41 e 157 del foglio n. 2, ove incrocia la comunale Pezzente, prosegue lungo il confine comunale di Campi Salentina, segnato dalle particelle numeri 1, 9, 55, e strada vicinale S. Elia nel foglio n. 4 che si interseca con la strada provinciale Campi-Squinzano (punto B), prosegue lungo il confine comunale di Campi Salentina al foglio 13 segnato dalle particelle numeri 77, 181, 161, 182, 85, 89, 126, 91, 98, 99, 102, 103, 136, 104, 105, 206, 113, 114, 116 e 120 e prosegue al foglio n. 14 lungo il confine comunale di Campi Salentina, segnato dalle particelle numeri 94, 95, 101, 102, 105, 106, 113, 114, 235, 115, 132, 133, 275, 136, 159, 160, 161, 162, 233, 171, 276, 179, 183, 184, 190, 196, 134, 135, 169, 170, 188, 189, 190, 193, 196, 197, 199, 207, 208, 203, 250, 213, 214, 215, 216, 217, 263, 219, 220, 221, 222, 223, e 228, ove incrocia il foglio 23 (punto C) - Lato Ovest tratto C-D foglio catastale n. 14 parte dal succitato punto C e prosegue lungo il confine del medesimo con il foglio n. 23, segnato dalle particelle numeri 228, 273, 279, 227, 228, 225, 224 e dalla strada vicinale Campore-Marini, ove si incrocia sulla comunale S. Vito-Marini con il punto D;

Considerato che l'area in questione che si attesta sul confine nord fra i tre comuni di Campi Salentina, Trepuzzi e Squinzano, si collega con le serre omonime ubicate nel territorio di Campi Sâlentina, delle quali costituisce la propaggine orientale, è caratterizzata da una dorsale collinare rivestita da manto boschivo secolare di querce, pini e lecci, morfologicamente degradante verso la vallata in direzione a mezzogiorno, con declivi e terrazzamenti naturali del terreno, con un dislivello di circa 50 metri, dorsale che domina un'ampia pianura punteggiata da numerosi piccoli e medi agglomerati urbani di antica origine e rappresenta un *unicuum* naturalistico-morfologico di rilevante valore paesistico ambientale;

Considerato che nell'ambito di tale zona sono presenti pregevoli testimonianze architettoniche: numerose dimore storiche, sedi della antica nobiltà campiota quali, ad esempio, Villa Prato e Villa Marini, masserie quali, ad esempio, Masseria Imbreglia e Masseria Terenzano ed insediamenti ecclesiastici quali il Santuario di S. Elia del XII secolo, circondato da giardino con parco settecentesco, visibile dalla strada provinciale Campi-Squinzano, situato sulla sommità della Serra omonima dal quale prende il nome e della quale costituisce il belvedere naturale con vasto, sottostante panorama verso sud-est;

Considerato che l'area sopradescritta, denominata «Serre di S. Elia», riveste particolare interesse ambientale, risulta sostanzialmente integra nei peculiari aspetti e tratti distintivi, conserva valori paesistici, naturalistici e morfologici, costituendo un quadro di naturale bellezza visibile da numerosi tratti di strade statali e comunali;

Considerato che la zona sopraperimetrata e descritta non è attualmente soggetta ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area medesima, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto geomorfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 21 ottobre 1997 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza;

Decreta:

La zona denominata «Serre di S. Elia», sita in agro del comune di Trepuzzi, in provincia di Lecce, ricompresa fra i territori comunali di Campi Salentina, Trepuzzi e Squinzano, così come sopra perimetrata, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di Bari provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del Comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del Comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 27 febbraio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1998
Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 84

98A4318

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Mercato jonico 88 ortofrutticola», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Mercato jonico 88 ortofrutticola», con sede in Cosenza, costituita in data 16 settembre 1988 con atto notaio Ludovico Placco, repertorio n. 70871, registro società n. 6497, tribunale di Cosenza pos. BUSC 2922/237744.

Cosenza, 16 aprile 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A4321

DECRETO 4 maggio 1998.

Direttive per la gestione delle attività di studi e ricerche riguardanti il mercato del lavoro per l'anno 1998.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 1 della legge n. 56/1987 che stabilisce le funzioni della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro;

Vista la direttiva 92/50 del Consiglio della CEE riguardante le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi nonché il decreto legislativo n. 157/1995 con il quale si è provveduto alla recezione della predetta direttiva;

Considerate le direttive già impartite specificamente per le attività di ricerca nonché per le attività istituzionali di competenza rispettivamente con propria nota circolare n. 60580 del 21 gennaio 1997 e con decreto datato 9 gennaio 1998;

Richiamati i propri precedenti decreti del 10 novembre 1995, 11 dicembre 1995 e 23 giugno 1997, riguardanti le direttive per la programmazione e realizzazione di studi e ricerche sul mercato del lavoro relativamente agli esercizi pregressi, nonché le modalità riguardanti le procedure ed i criteri di aggiudicazione da adottarsi a seguito degli appalti pubblici da bandire;

Considerato che nell'ambito delle procedure finalizzate all'aggiudicazione delle ricerche è prevista la valutazione dei progetti da parte dell'apposito Comitato tecnico-scientifico;

Riconosciute permanenti ed attuali anche per l'anno 1998 le esigenze di programmazione e realizzazione di attività di studi e ricerche;

Ravvisata la rinvenibilità delle esigenze predette particolarmente in correlazione agli impegni emergenti con riferimento sia al quadro normativo nazionale, sia alle proiezioni di quelli derivanti dall'attuazione degli «orientamenti europei per l'occupazione per il 1998» assunti con risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea del dicembre 1997 sulla base di quanto previsto nel nuovo titolo dedicato all'occupazione — di cui è stata convenuta l'applicazione anticipata — del trattato già parafato ad Amsterdam ed attualmente in via di ratifica;

Ritenuta, tuttavia, ricorrente la necessità di individuare le aree prioritarie sulle quali concentrarsi nell'anno in riferimento, attesi i vincoli derivanti dalle risorse corrispondentemente rese disponibili ai predetti fini nello stesso esercizio finanziario;

Considerato che dette priorità rientrano nelle aree riguardanti i precitati orientamenti europei, nonché le problematiche connesse al lavoro non esplicito ed al lavoro minorile;

Riconosciuta la pertinenza dell'attribuzione delle conseguenti attività di gestione alla direzione generale per l'Osservatorio del mercato del lavoro, la quale si conformerà sia alle disposizioni nazionali ed europee che disciplinano le procedure per l'acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, sia delle direttive ministeriali sopra riportate;

Decreta:

Art. 1.

1. Le attività di studi e ricerche sul mercato del lavoro promuovibili nel corso dell'esercizio, a valere sulle risorse specificamente destinate nel relativo capitolo 4602 nella tabella XV relativa allo stato di previsioni di spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono riferibili prioritariamente ad aree rientranti negli orientamenti in materia di occupazione per il 1998 adottati con risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea in vista dell'acquisizione di apporti utili per contribuire alla definizione del piano di azione nazionale per l'occupazione da adottarsi entro l'anno corrente in attuazione delle conclusioni adottate dal Consiglio europeo nelle sessioni, ordinaria e straordinaria, di Lussemburgo (novembre/dicembre 1997). Nella prospettiva ora delineata rientra la promozione di attività dirette all'approfondimento della concettualizzazione ed elaborazione di indicatori utili per registrare e comprovare le convergenze delle politiche nazionali rispetto agli impegni assunti. Per gli obiettivi predetti è ammessa l'acquisizione eventuale di software applicativo purché strettamente correlato alle attività di progettazione e sperimentazione della ricerca.

2. Inoltre, tenuto conto di emergenti esigenze riferibili a fenomeni riguardanti particolarmente il mercato del lavoro nazionale, sono riconosciute prioritarie anche le problematiche relative al lavoro non istituzionale o non dichiarato, nonché al lavoro minorile.

Art. 2.

Per gli aspetti procedurali, le predette attività si conformeranno alle norme nazionali ed europee che disciplinano l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione di beni e servizi, nonché alle direttive ministeriali richiamate nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1998

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1998
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 91

98A4319

DECRETO 4 maggio 1998.

Interventi per la formazione e l'occupazione nel Mezzogiorno - Emergenza occupazione sud - POM 940026/I/1 - Elenco progetti ammessi a finanziamento.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge-quadro in materia di formazione professionale del 21 dicembre 1978, n. 845, come modificata dalla legge n. 236/1993, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CEE n. 2081/93 che modifica il regolamento n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 2082/93 che modifica il regolamento CEE n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 2084/93 che modifica il regolamento CEE n. 4255/88 recante disposizioni di applicazioni del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il Programma operativo multiregionale 940026/I/1 «Emergenza occupazionale sud» a titolarità del Ministero del lavoro approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C(94)3244 del 16 dicembre 1994;

Vista la delibera del CIPE del 21 marzo 1997 relativa alla definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1998 con il concorso del Fondo sociale europeo;

Visto l'avviso del Ministero del lavoro n. 8/1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1997, per l'attuazione del predetto Programma operativo;

Visti gli atti dei comitati di valutazione del Programma operativo multiregionale n. 940026/I/1 istituiti con decreto direttoriale 393/segr/97 del 24 ottobre 1997 e successive integrazioni e modificazioni, relativi alle procedure di valutazione dei progetti presentati ai sensi del predetto avviso;

Vista la legge n. 183/1987 concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare l'art. 5 che ha istituito nell'ambito del Ministero del tesoro - R.G.S. il Fondo di rotazione, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 64/VII del 26 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 82 del 28 aprile 1998, con il quale sono stati ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione i progetti indicati negli allegati (*A*) e (*B*) allo stesso decreto;

Considerato che per mero errore materiale non sono stati ammessi a finanziamento n. 6 progetti con un punteggio superiore a quelli già inseriti nel citato decreto;

Ritenuto quindi di dover provvedere al finanziamento di tali progetti, integrando le assegnazioni già disposte con il decreto direttoriale n. 64/VII/98;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi a finanziamento n. 6 progetti analiticamente indicati nell'allegato 1 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante ed essenziale, per l'importo complessivo di L. 2.860.140.000 e sono impegnate, per il Fondo sociale europeo, la somma di L. 2.319.315.000 a carico del Programma operativo 940026/I/1 — annualità 1998 — e, per il cofinanziamento nazionale, la somma di L. 540.825.000 a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 1 saranno stipulati con i soggetti interessati appositi atti di concessione.

Tali atti terranno conto delle indicazioni contenute nelle circolari numeri 98/1995 e 130/1995 di questo Ministero.

Art. 3.

L'erogazione dei relativi finanziamenti in favore dei soggetti interessati avverrà mediante le anticipazioni e i saldi previsti dalle normative vigenti in materia di Fondo sociale europeo e di Fondo di rotazione e sarà effettuata dal Ministero del tesoro sulla base delle liquidazioni disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale — U.C.O.F.P.L. — certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di liquidità della spesa.

Roma, 4 maggio 1998

Il dirigente generale: VITTORE

ALLEGATO 1

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE NEL MEZZOGIORNO
«EMERGENZA OCCUPAZIONE SUD»
P.O.M. 940026/I/1

Elenco progetti ammessi a finanziamento
(Avviso 8/1997 del 25 luglio 1997)
Art. 1 D.D. 184/VII/98

MISURA 1

ASSE 7.2.C

Numero progressivo	Fascicolo	Proponente	Punteggio	F.S.E.	F.D.R.
1	505/26	Amministrazione provinciale di Foggia	663	480.000.000	130.000.000
			Totale ASSE 7.2.C ...	480.000.000	130.000.000

ASSE 7.3.B

Numero progressivo	Fascicolo	Proponente	Punteggio	F.S.E.	F.D.R.
1	264/26	Fincantieri - Cantieri navali italiani S.p.a. divisione costruzioni mercantili	570	474.525.000	94.905.000
			Totale ASSE 7.3.B ...	474.525.000	94.905.000

MISURA 2

ASSE 7.3.B

Numero progressivo	Fascicolo	Proponente	Punteggio	F.S.E.	F.D.R.
1	1526/26	Consorzio lavoro e ambiente	536	672.450.000	134.490.000
2	340/26	Riconversider S.r.l.	532	370.125.000	74.025.000
3	209/26	IAL - Sardegna	531	97.200.000	32.400.000
4	1233/26	I.R.I.P.A. - Campania	488	225.015.000	75.005.000
			Totale ASSE 7.3.B ...	1.364.790.000	315.920.000
			Totale generale ...	2.319.315.000	540.825.000

98A4320

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 13 maggio 1998.

Rettifiche alla deliberazione 23 aprile 1998, recante modificazioni al criterio di adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi del 14 novembre 1991, n. 25 (Deliberazione n. 41/98). (Deliberazione n. 46/98).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 maggio 1998;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 23 aprile 1998, n. 41/98 (di seguito deliberazione n. 41/98), recante disposizioni in materia di modifica del criterio di adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi del 14 novembre 1991, n. 25;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla rettifica di errori materiali riscontrati nel testo della sopra richiamata deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998;

Delibera:

Le seguenti rettifiche:

nell'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 41/98, le parole «al punto 1» devono essere sostituite con le parole «al precedente art. 1».

nell'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 41/98, il prezzo del gasolio, espresso in lire/kg, risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova - Lavera, deve leggersi «284,94 L/kg» in luogo di «282,19 L/kg».

Milano, 13 maggio 1998

Il presidente: RANCI

98A4345

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 16 aprile 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive integrazioni e modificazioni e di aggiungere dopo la tabella XLV/3, la tabella XLV/4 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del giorno 22 aprile 1997, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di farmacia e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espressi nella seduta del giorno 2 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

Tabella XLV/4

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE FARMACEUTICO

Capo IV

Norme comuni alle scuole di specializzazione

Art. 4.4.1.

1. Al settore farmaceutico afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

1) chimica e tecnologie alimentari;

2) farmacia industriale;

3) farmacia ospedaliera;

4) farmacognosia;

5) scienza e tecnica delle piante officinali;

6) scienza e tecnologia cosmetiche.

Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

2. I corsi di studio hanno durata biennale o triennale e prevedono rispettivamente almeno 600 e 1000 ore di didattica complessiva. Per durate diverse, l'indicazione viene riferita nello specifico ordinamento. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

3. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. L'afferenza della scuola alla facoltà, e/o al dipartimento e/o all'istituto, è indicata nei singoli statuti. La sede della scuola è la facoltà di farmacia. La facoltà, i dipartimenti e/o gli istituti che concorrono al funzionamento della scuola sono indicati nei rispettivi statuti.

4. Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alla singola scuola di specializzazione. Sono, altresì, ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiana e straniera, accettato dalle competenti autorità italiane dal consiglio della scuola e senato accademico e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.

5. Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

6. Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente punto 5, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore (scuole di durata triennale) e 600 ore (scuole di durata biennale) di didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

7. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

8. L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

9. La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi tra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti è individuata dal Consiglio nazionale universitario.

Norme relative alle singole scuole di specializzazione:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA E TECNOLOGIA COSMETICHE

Il corso di specializzazione in «Scienza e tecnologia cosmetiche» è disciplinato oltre che dal presente articolo, anche dai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche per la preparazione di specialisti nella scienza e nella tecnologia dei cosmetici.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate a norma del precedente punto 6 almeno 600 ore, sono le seguenti:

Area 1 - *Chimica*.

Le discipline dell'area chimica devono fornire agli specializzandi conoscenze approfondite nel campo della chimica dei prodotti cosmetici, dei princìpi chimico fisici che regolano la tecnologia dei cosmetici.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A chimica analitica;

C02X chimico fisica;

C05X chimica organica;

C07X chimica farmaceutica;

C08X farmaceutico tecnologico applicativo.

Area 2 - *Biologica.*

Le discipline dell'area biologica devono fornire conoscenze nei settori della anatomia, istologia, biochimica e fisiologia della cute.

Settori scientifico-disciplinari:

E04A fisiologia generale;

E05A biochimica;

E07X farmacologia;

E09A anatomia umana;

F05X microbiologia e microbiologia clinica;

F22A igiene generale ed applicata.

Area 3 - *Tecnologica.*

Le discipline dell'area devono fornire approfondite conoscenze nel settore della tecnica e formulazione cosmetica nonché conoscenze degli impianti e macchinari per la preparazione del cosmetico.

Settori scientifico-disciplinari:

C08X farmaceutico tecnologico applicativo.

Alla scuola sono ammessi i laureati in:

chimica;

chimica industriale;

chimica e tecnologia farmaceutiche;

farmacia;

scienze biologiche.

Suddetta scuola corrisponde all'ex scuola di specializzazione «Scienze e tecnologia cosmetiche».

Ferrara, 16 aprile 1998

Il rettore: CONCONI

98A4322

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.2736-XV.J(1110) del 16 aprile 1998, le cartucce esplosive per l'azionamento degli estintori a bordo di aeromobili denominate:

1) P/N 472001-01;

2) P/N 895188-1;

3) P/N 894846-1;

4) P/N 877744-03;

5) P/N 897776-01;

6) P/N 876296-2;

7) P/N 895408-1;

8) P/N 898558-01;

9) P/N 872627-01;

10) P/N 895409-1;

11) P/N 841155-1;

12) P/N 873364-1;

13) P/N 899855-1;

14) P/N 873571-01.

che la S.p.A. Officine aeronavali Venezia intende importare dalla ditta Walter Kidde Aerospace - U.S.A., sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella V categoria - gruppo «A» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0323, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.1073-XV.J(1534) del 4 maggio 1998, i manufatti esplosivi denominati:

«P/N 151178-504 Carica 3332 Predatore HMX»;

«P/N 154910-504 Carica 2007 Predatore HMX»;

«P/N 142327-504 Carica 1503 Predatore HMX»;

«P/N 144528-504 Carica 2715 Predatore HMX»,

che la soc. Western Atlas International intende importare dalla Western Atlas International - Texas (U.S.A.), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria - gruppo «A» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0441, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.922-XV.J(1533) del 23 aprile 1998, il dispositivo di sicurezza denominato «Air Bag 3000 2950/OM lato guida», che la ditta Trw Air Bag Systems S.r.l., intende assemblare nel proprio stabilimento in Bricherasio (Torino), nonché il relativo componente esplosivo denominato «Generatore di gas 3000 2950/OG (EG-NA V002)», prodotto dalla soc. Trw Airbag Systems Gmbh & Co. KG - Aschau/Inn (Germania), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «A» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

In tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio del dispositivo di sicurezza (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scupolosamente le norme dettate dall'allegato *B* al regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. relative ai manufatti esplodenti della V categoria.

Il dispositivo installato sull'automezzo, opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota «B» del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

La soc. Trw Air Bag Systems dovrà imporre contrattualmente ai clienti l'impegno di riportare sul libretto uso e manutenzione degli autoveicoli apposite prescrizioni al fine di vietare la manutenzione, sostituzione e rimozione dell'air bag dal veicolo se non a cura di personale a ciò qualificato.

Con decreto ministeriale n. 559/C.181-XV.J(1530) del 4 maggio 1998, il manufatto esplosivo denominato: «P/N 180375-000 detonatore elettrico EBW», che la soc. Western Atlas International intende importare dalla Reynolds Industries (RISI) - California (U.S.A.), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0456, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2419-XV.J(1539) del 4 maggio 1998, il manufatto esplosivo denominato: «Fontana di spinta PG70», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino) - località Bella Veduta, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A4331

Comunicato di rettifica concernente il riconoscimento e la classificazione di un manufatto esplosivo

Nella parte dell'estratto del decreto ministeriale n. 559/C.26801-XV.J(1487) del 13 marzo 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 parte prima del 18 aprile 1998, ove è scritto: «... classificata nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.», deve intendersi scritto «... classificata nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0065, 1.1D».

98A4332

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Trasferimento di beni mobili appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) allocati in immobili di proprietà della gestione previdenziale ubicati nella regione Piemonte.

Con decreto 1° aprile 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Piemonte è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo, adibiti a compiti sanitari, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) ed allocati negli immobili di proprietà della gestione previdenziale. Il trasferimento dei suindicati beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del secondo comma del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

I rimanenti beni di proprietà della medesima gestione assistenziale, adibiti a compiti diversi da quelli sanitari vengono invece attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Alle operazioni di consegna provvede il suindicato Ispettorato generale.

98A4323

Trasferimento di beni appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali ubicati nella regione Piemonte.

Con decreto 1° aprile 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Piemonte è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio della azienda sanitaria locale ed ospedaliera, individuata con il provvedimento regionale, del bene immobile e dei relativi beni mobili in esso allocati, destinato prevalentemente a servizi sanitari di proprietà delle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, ubicato nel comune di Torino. Il trasferimento del suddetto immobile verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del secondo comma del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

L'immobile ubicato nel comune di Alessandria, destinato a compiti diversi da quelli sanitari, sempre di proprietà delle medesime casse mutue sopra indicate, nonché i relativi beni mobili in esso allocati è attribuito all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per essere realizzato.

Sono altresì assegnati al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere competenti, i beni mobili, adibiti a servizi sanitari, allocati negli immobili di proprietà di terzi assunti in locazione o in uso dalle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali di Cuneo e Torino.

Sono invece attribuiti al predetto Ispettorato generale enti disciolti i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo, destinati ad uso diverso da quello sanitario allocati negli immobili di terzi assunti in locazione o in uso dalla casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali delle province di Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

Alle operazioni di trasferimento provvede il suindicato Ispettorato generale enti disciolti.

98A4324

Trasferimento di beni appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani ubicati nella regione Piemonte.

Con decreto 1° aprile 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Piemonte è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere individuate con il provvedimento regionale, dei beni immobili e dei relativi beni mobili in essi allocati destinati prevalentemente a servizi sanitari di proprietà delle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani ubicati nei comuni di Asti e Novara. Il trasferimento dei suddetti immobili verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del secondo comma del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Gli immobili ubicati nei comuni di Alessandria e Novara destinati a compiti diversi da quelli sanitari, sempre di proprietà delle medesime casse mutue sopra indicate, nonché i relativi beni mobili in essi allocati sono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per essere realizzati.

Sono altresì assegnati al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere competenti, i beni mobili, adibiti a servizi sanitari, allocati negli immobili di proprietà di terzi assunti in locazione o in uso dalle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani di Vercelli e Cuneo.

Sono invece attribuiti al predetto Ispettorato generale enti disciolti i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo, destinati ad uso diverso da quello sanitario allocati negli immobili di terzi asssunti in locazione o in uso dalle casse mutue di malattia per gli artigiani delle province di Alessandria, Vercelli, Novara e Cuneo.

Alle operazioni di trasferimento provvede il suindicato Ispettorato generale enti disciolti.

98A4325

Attribuzione di un bene immobile di proprietà della soppressa Cassa mutua nazionale di malattia per i lavoratori dei giornali quotidiani della regione Piemonte.

Con decreto 1° aprile 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Piemonte è stata disposta ai sensi del quarto comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attribuzione all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — del bene immobile appartenente alla soppressa Cassa mutua nazionale di malattia per i lavoratori dei giornali quotidiani ubicato in piazza Statuto, 4 - Torino, nonché mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà della Cassa stessa allocati nel suddetto immobile.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

98A4326

Assegnazione di beni mobili appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali nella regione Piemonte.

Con decreto 1° aprile 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Piemonte è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo, adibiti a compiti sanitari, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), allocati nei comuni di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

Il trasferimento dei suindicati beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del secondo comma del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Alle operazioni di consegna provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

98A4327

Trasferimento di beni immobili appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ubicati nella regione Piemonte.

Con decreto 1° aprile 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Piemonte è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale, dei beni immobili e dei relativi beni mobili in essi allocati, destinati prevalentemente a servizi sanitari, appartenenti alla sopressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.). Il trasferimento dei suindicati beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del secondo comma del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Sono altresì assegnati al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere competenti, i beni mobili, adibiti a servizi sanitari, allocati negli immobili di proprietà di terzi assunti in locazione o in uso dal predetto Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.).

Sono invece attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo, destinati ad uso diverso da quello sanitario, allocati negli immobili di terzi assunti in locazione o in uso dal suindicato Ente.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale enti disciolti.

98A4328

Trasferimento di beni appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ubicati nella regione Piemonte.

Con decreto 1° aprile 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Piemonte è stata disposta ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio dell'azienda sanitaria locale ed ospedaliera, individuata con il provvedimento regionale, del bene immobile e dei relativi beni mobili in esso allocati, destinato prevalentemente a servizi sanitari, di proprietà della soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL ubicato nel comune di Omegna (Novara). Il trasferimento del suddetto immobile verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del secondo comma del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

L'immobile ubicato nel comune di Borgomanero (Novara) destinato a compiti diversi da quelli sanitari, sempre di proprietà dell'Istituto sopra indicato nonché i relativi beni mobili in esso allocati è attribuito all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per essere realizzato.

Sono altresì assegnati al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere competenti, i beni mobili, adibiti a servizi sanitari allocati negli immobili di proprietà di terzi assunti in locazione o in uso dalla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Alle operazioni di trasferimento provvede suindicato Ispettorato generale enti disciolti.

98A4329

Assegnazione di beni mobili appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo allocati nell'immobile assunto in locazione nella regione Piemonte.

Con decreto 1° aprile 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Piemonte è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio dell'azienda sanitaria locale ed ospedaliera, individuata con il provvedimento regionale, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo, adibiti a compiti sanitari, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) allocati nell'immobile assunto in locazione dall'Ente stesso nel comune di Torino.

Il trasferimento dei suindicati beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del secondo comma del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Alle operazioni di consegna provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

98A4330

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dentovax»

Con decreto n. 805/R.M. 28/D160 del 22 aprile 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

DENTOVAX: pasta g 60, A.I.C. n. 016440012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta S.p.a. Italiana laboratori Bouty titolare dell'autorizzazione.

98A4346

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxitiol»

Con decreto n. 805/R.M. 28/D159 del 22 aprile 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

VAXITIOL:

BB os 8 fl 3 ml, A.I.C. n. 000630020;

AD os 8 fl 10 ml, A.I.C. n. 000630018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta S.p.a. Italiana laboratori Bouty titolare dell'autorizzazione.

98A4347

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500